


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

| | |
|--|----------------|
| LEGGE REGIONALE 15 Febbraio 2010 N. 2 Disposizioni di adeguamento della normativa regionale. | pag. 3 |
| LEGGE REGIONALE 15 Febbraio 2010 N. 3 Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento. | pag. 43 |
| LEGGE REGIONALE 15 Febbraio 2010 N. 4 Interventi regionali per la prevenzione della sindrome delle apnee notturne. | pag. 47 |

LEGGE REGIONALE 15 Febbraio 2010 N. 5

Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili.

pag. 49

LEGGE REGIONALE 15 Febbraio 2010 N. 6

Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento.

pag. 51

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 2

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo))

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della l.r. 1/2009 la parola: "politici," è soppressa.
2. Al comma 2, dell'articolo 2, lettera d) della l.r. 1/2009, dopo le parole: "agli obiettivi" sono inserite le seguenti: "di cooperazione territoriale".
3. L'allegato A della l.r. 1/2009 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria)

1. L'articolo 27 della l.r. 57/2009 è abrogato.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni)

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 15/2002 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "nella unità previsionale di base" è soppressa la parola: "originariamente".

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modifiche e integrazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2008 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "all'articolo 49, comma 2" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 49 bis".
2. Al comma 6 dell'articolo 36 della l.r. 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: "di cui al d.lgs 276/2003" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della normativa vigente".
3. Al comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: "fino alla misura legale di cui all'articolo 1284 del codice civile" sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 49 della l.r. 30/2008 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

"Articolo 49 bis

(Interventi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico)

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15, comma 2, è destinato, con le modalità di gestione previste dall'articolo 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3.
2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori residenti sul territorio ligure che stipulino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti che i lavoratori medesimi vantano nei confronti dell'impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi.
3. Possono accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo,

hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi.

4. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonché la documentazione da allegare alla domanda e l'ammontare massimo dell'anticipazione di cui al comma 2.”.

Articolo 5

(Modifica alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi e successive modifiche e integrazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.

Articolo 6

(Intervento straordinario per la mobilità)

1. A seguito dell'evento franoso avvenuto nel dicembre 2009 sulla strada provinciale n. 8 che collega i Comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino con Finale Ligure, all'altezza della località Cornei, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 15.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilità.

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 41 della l.r. 40/2009 sono sostituiti dai seguenti:
 - “4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le località sciistiche e il periodo di attività.
 5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Liguria, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
 - 5 bis. Ai cittadini di Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
 - 5 ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 5 bis, i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi Terzi che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, sono iscritti, previa richiesta, all'Albo di cui all'articolo 34.”.

Articolo 8
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea))

1. All'articolo 1 della l.r. 35/1996 la parola: "annualmente" è soppressa e le parole "presso l'Assemblea di Strasburgo" sono sostituite dalle parole: "presso il Parlamento stesso".
2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/1996 è sostituito dal seguente:
 - "1. Il concorso di cui all'articolo 1 è bandito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con cadenza almeno annuale."
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 35/1996 è sostituito dal seguente:
 - "2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, costituita ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del Consiglio regionale, dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso."
4. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 35/1996 è abrogato;
5. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 35/1996 è sostituito dal seguente:
 - "4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati."
6. L'articolo 3 della l.r. 35/1996 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3
(Modalità del concorso)

1. Entro il termine stabilito dal bando, gli istituti scolastici interessati inviano gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell'articolo 2 comma 2."
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 35/1996 le parole: "entro il 15 marzo di ogni anno" sono soppresse.
8. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 - "2. La Commissione è composta da:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale o altro Consigliere dallo stesso delegato;
 - b) due componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale."
9. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 35/1996 dopo le parole: "bilancio regionale" sono aggiunte le parole: "; l'Ufficio di Presidenza può altresì concorrere, con i fondi assegnati al Consiglio regionale, alla copertura delle eventuali spese eccedenti".
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 35/1996 è aggiunto il seguente:
 - "1 bis. Conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza."

Articolo 9
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. I contributi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono concessi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, sulla base di un regolamento dal medesimo approvato che definisce criteri e modalità di erogazione del beneficio."
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "forme di collaborazione istituzionale e culturale" sono aggiunte le parole: "con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 2,".
3. Nel titolo II della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: "scuole secondarie superiori" sono sostituite dalle parole: "scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali".
4. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso "27 gennaio: Giorno della Memoria" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, per l'assegnazione di quindici borse di studio."
5. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, costituita ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del Consiglio regionale, dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso."
6. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli istituti secondari di secondo grado, statali e non statali della Regione, con prove individuali o collettive; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati."
7. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni la parola: "cinquanta" è sostituita dalla parola: "quindici" e le parole "del Consiglio regionale." sono sostituite dalle parole "del Consiglio regionale e della Fondazione, da rappresentanti dei docenti e di enti e associazioni individuati dall'Ufficio di Presidenza."
8. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. Entro i termini stabiliti nel bando, i candidati inviano gli elaborati, tramite gli istituti secondari di appartenenza, alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 5 comma 2."
9. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: "entro il 15 ottobre di ogni anno" sono soppresse.

10. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione è composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;
- b) due componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale;
- d) un rappresentante degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;
- e) un rappresentante delle associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;
- f) un rappresentante della Comunità israelitica;
- g) un docente designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.”.

11. L'articolo 8 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 8
(Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale)**

1. La Regione, anche in collaborazione con la Fondazione del Consiglio regionale, in occasione dell'anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla riaffermazione e diffusione dei valori di cui all'articolo 1.”.

12. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: “per l'attuazione delle iniziative” sono aggiunte le parole: “di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che ne cura l'istruttoria; conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza”.

13. L'articolo 11 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

**Articolo 10
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e dei Dalmati) e successive modifiche e integrazioni)**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: “la Regione Liguria” sono aggiunte le parole: “, anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all'articolo 4 comma 1”.

2. Nella rubrica dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole ““Giornata della Memoria” o” sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dai seguenti:

“2. Al fine della valutazione delle prove l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;
- b) due componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale;
- d) due esperti designati dalla Presidenza ligure dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

2 bis. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dai seguenti:

“3. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa bandisce il concorso di cui al comma 1; l'Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso.

- 3 bis. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.
- 3 ter. Gli istituti scolastici interessati inviano, entro il termine stabilito dal bando, gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall'Ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e della Fondazione, rappresentanti dei docenti e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.”.
6. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: “Giorno della Memoria” sono sostituite dalle parole: “Giorno del Ricordo” e le parole: “La manifestazione è organizzata dal Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole: “La manifestazione è organizzata dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale”.
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“5 bis. Nell'ambito della manifestazione di cui al comma 5 ha luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.”.
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“1 bis. I competenti uffici del Consiglio regionale Assemblea Legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.”.

Articolo 11

(Integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modifiche e integrazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“1 bis. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la Fondazione del Consiglio regionale, costituita ai sensi del presente articolo ad avvalersi delle strutture e del personale occorrenti per l'espletamento delle attività della stessa, secondo le modalità previste nello Statuto della Fondazione, approvato ai sensi del comma 1.”.

Articolo 12

(Integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni)

1. L'articolo 7 della l.r. 3/1987 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7
(Decorrenze)”**

1. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea legislativa. La corresponsione delle indennità di cui al comma 2 dell'articolo 2 decorrono dalle rispettive nomine.
 2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell'indennità al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale) e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Le indennità di cui all'articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa. Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa i finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni.
 4. Le indennità di cui all'articolo 2 per il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari del Consiglio spettano fino alla data dell'elezione dei nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data di nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.”.
2. Al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: “Per i Consiglieri dell'ottava legislatura che rinunciano, con comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza, in modo espresso e irrevocabile al diritto all'assegno di reversibilità, le percentuali sull'indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell'assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura.”.

**Articolo 13
(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)**

1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) possono beneficiare di quanto previsto dal presente articolo.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e al comma 7 dell'articolo 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.
3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) flessibilizzazione della spesa corrente a favore dei Comuni che assumono a proprio carico la spesa per il personale delle Comunità Montane;

- b) introduzione di meccanismi orientati a impiegare il differenziale positivo, rispetto all'obiettivo programmatico assegnato, dei Comuni adempienti al patto di stabilità per compensare i peggioramenti del saldo di competenza mista a carico dei Comuni di cui alla lettera a) che risultano, per tale ragione, inadempienti al patto.

Articolo 14
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2010, nello stato di previsione della spesa – Area V “Infrastrutture” – all’U.P.B. 5.103 “Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi”.

Articolo 15
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

Allegato A (Articolo1)



GECT "Eurorégion Alpes Méditerranée – Euroregione Alpi Mediterraneo"

Progetti di convenzione e statuto

2 luglio 2009

Projets de convention et de statuts

2 juillet 2009

CONVENTION

*Article 1 Nom**Article 2 Liste des membres**Article 3 Lieu du siège**Article 4 Bureau de représentation**Article 5 Territoire**Article 6 Nature juridique et objectifs**Article 7 Missions**Article 8 Durée**Article 9 Droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention**Article 10 Reconnaissance mutuelle**Article 11 Procédure de modification de la convention**Article 12 Litige**Article 13 Conditions de dissolution*

STATUTS

CONVENZIONE

*Articolo 1 Denominazione**Articolo 2 Lista dei membri**Articolo 3 Sede**Articolo 4 Ufficio di rappresentanza**Articolo 5 Territorio**Articolo 6 Natura e Obiettivi**Articolo 7 Compiti**Articolo 8 Durata**Articolo 9 Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione**Articolo 10 Riconoscimento reciproco**Articolo 11 Procedura di modifica della convenzione**Articolo 12 Controversie**Articolo 13 Estinzione*

STATUTO

| | |
|--|--|
| <i>Articles 1 à 13 = articles de la convention</i> | <i>Articoli da 1 a 13 = articoli della convenzione</i> |
| <i>Article 14 Langues</i> | <i>Articolo 14 Lingue</i> |
| <i>Article 15 Droit applicable au fonctionnement du GECT</i> | <i>Articolo 15 Diritto applicabile al funzionamento del GECT</i> |
| <i>Article 16 Organes</i> | <i>Articolo 16 Organi</i> |
| <i>Article 17 Assemblée</i> | <i>Articolo 17 Assemblea</i> |
| <i>Article 17.1 Composition</i> | <i>Articolo 17.1 Composizione</i> |
| <i>Article 17.2 Procédures décisionnelles</i> | <i>Articolo 17.2 Procedure decisionali</i> |
| <i>Article 17.3 Compétences</i> | <i>Articolo 17.3 Competenze</i> |
| <i>Article 17.4 Réunions de l'Assemblée</i> | <i>Articolo 17.4 Riunioni dell'Assemblea</i> |
| <i>Article 18 Président et Vice-président</i> | <i>Articolo 18 Presidente e Vice presidente</i> |
| <i>Article 18.1 Désignation</i> | <i>Articolo 18.1 Designazione</i> |
| <i>Article 18.2 Compétences</i> | <i>Articolo 18.2 Competenze</i> |
| <i>Article 19 Comité de pilotage</i> | <i>Articolo 19 Comitato di pilotaggio</i> |
| <i>Article 20 Secrétaire exécutif</i> | <i>Articolo 20 Segretario esecutivo</i> |
| <i>Article 21 Personnel</i> | <i>Articolo 21 Personale</i> |
| <i>Article 22 Ressources du GECT</i> | <i>Articolo 22 Risorse del GECT</i> |
| <i>Article 23 Modalités de contribution financière des membres</i> | <i>Articolo 23 Modalità di partecipazione finanziaria dei membri</i> |

| | |
|---|--|
| <i>Articolo 24 Prestiti</i> | <i>Article 24 Emprunt</i> |
| <i>Articolo 25 Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità</i> | <i>Article 25 Règles budgétaires et comptables applicables</i> |
| <i>Articolo 26 Responsabilità dei membri</i> | <i>Article 26 Responsabilité des membres</i> |
| <i>Articolo 27 Appalti pubblici</i> | <i>Article 27 Marchés publics</i> |
| <i>Articolo 28 Commissione di gara</i> | <i>Article 28 Commission d'appel d'offre</i> |
| <i>Articolo 29 Procedura di modifica dello statuto</i> | <i>Article 29 Procédure de modification des statuts</i> |
| <i>Articolo 30 Controversie</i> | <i>Article 30 Litige</i> |

Convenzione**Articolo 1 Denominazione**

É costituito il GECT denominato “ Eurorégion Alpes Méditerranée – Euroregione – Euroregione Alpi Mediterranée”, di seguito denominato GECT, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

Convention**Article 1 Nom**

Il est créé le GECT, selon le Règlement (CE) n. 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 Juillet 2006, dénommé “ Euroregion Alpes Méditerranée – Euroregione Alpi Mediterraneo” , ci-dessous dénommé GECT.

Articolo 2 Lista dei membri

Sono membri del GECT :

- o la Regione Liguria,
- o la Regione Piemonte,
- o la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra,
- o la Regione Rhône-Alpes,
- o la Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Article 2 Liste des membres

Sont membres du GECT :

- o la Région Ligurie,
- o la Région Piémont,
- o la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- o la Région Rhône-Alpes,
- o la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.

Articolo 3 Sede

Il GECT ha sede in Francia, a Nizza (Alpes-maritimes).

Article 3 Lieu du siège

Le GECT a son siège en France, à Nice (Alpes-maritimes).

Articolo 4 Ufficio di rappresentanza

Il GECT dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

Article 4 Bureau de représentation

Le GECT dispose d'un bureau de représentation à Bruxelles.

Articolo 5 Territorio

Il territorio all'interno del quale il GECT può espletare i suoi compiti corrisponde L'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter ses missions est celui de al territorio dei suoi membri.

Article 5 Territoire**Articolo 6 Natura e Obiettivi**

§1 Il GECT è uno strumento dotato di personalità giuridica costituito per facilitare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale dei suoi membri, per il rafforzamento della coesione di cui al paragrafo 2, articolo 1 del reg. (CE) n. 1082/2006. Gli obiettivi del GECT rientrano tra quelli previsti, per l'obiettivo 'cooperazione territoriale europea', dai regolamenti comunitari relativi alla politica di coesione.

Article 6 Nature juridique et objectifs

§1 Le GECT est doté de la personnalité morale et a pour objet de faciliter la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale de ses membres, et de renforcer la cohésion visée à l'art. 1, alinéa 2 du REG (CE) 1082/2006. Les objectifs du GECT figurent parmi ceux énoncés, pour l'objectif coopération territoriale européenne, dans les règlements communautaires relatifs à la politique de cohésion.

§2 Il GECT persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni,
- 2) agire a favore dello sviluppo del territorio dell'Euroregione Alpi Mediterranee accordando un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione:

§2 Le GECT vise notamment les objectifs suivants :

- 1) renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre leurs populations respectives,
- 2) œuvrer en faveur du développement du territoire de l'Eurorégion Alpes-Méditerranée en apportant notamment une attention particulière aux domaines de coopération suivants :

- o sviluppo economico e occupazione,
 - o innovazione e ricerca,
 - o ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione dei rischi naturali,
 - o accessibilità e trasporti,
 - o turismo e cultura,
 - o educazione e formazione.
- 3) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea ed agli altri programmi tematici dell'Unione europea, per la realizzazione delle azioni dell'Euroregione;
- 4) rappresentare gli interessi dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo presso le istituzioni comunitarie e nazionali.
- o développement économique et emploi,
 - o innovation et recherche,
 - o environnement, développement durable, prévention des risques naturels,
 - o accessibilité et transports,
 - o tourisme et culture,
 - o éducation et formation.
- 3) favoriser, pour la mise en œuvre des actions de l'Eurorégion, une plus grande concertation dans la participation commune aux programmes de coopération territoriale européenne et aux autres programmes thématiques de l'Union européenne ;
- 4) faire valoir les intérêts de l'Eurorégion Alpes-Méditerranée auprès des institutions communautaires et nationales.

Articolo 7 Compiti

Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT attua i seguenti compiti:

- 1) concezione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale nei settori comuni di competenza dei suoi membri, con o senza il contributo finanziario comunitario,
- 2) promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le Istituzioni europee,
- 3) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi,
- 4) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri,
- 5) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto comunitario, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno dei suoi membri,

Il GECT, inoltre, può avviare ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nel rispetto degli impegni internazionali degli Stati italiani e francese.

Article 7 Missions

Pour atteindre son objectif, le GECT " Euroregion Alpes Méditerranée – Euroregione Alpi Mediterraneo " met en œuvre les missions suivantes :

- 1) conception, définition et mise en œuvre de projets de coopération territoriale dans les domaines communs de compétences de ses membres, avec ou sans contribution financière communautaire,
- 2) promotion des intérêts de l'Eurorégion vis-à-vis des Etats et des Institutions européennes,
- 3) recherche et gestion des moyens de financement disponibles pour réaliser ses objectifs,
- 4) adhésion à tout organisme, association et réseau en lien avec les objectifs de coopération territoriale du GECT dans le respect du droit interne le régissant et du droit interne de chacun de ses membres,
- 5) gestion de programmes opérationnels dédiés à la coopération territoriale européenne dans les conditions fixées par le droit communautaire, le droit interne qui le régit et le droit interne de ses membres.

Le GECT peut entreprendre, par ailleurs, toute autre action visant la promotion de la coopération territoriale pour renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, respectant les engagements internationaux des Etats français et italien.

Articolo 8 Durata

Il GECT ha una durata predeterminata di 15 anni, con facoltà di proroga tacita per ulteriori periodi di pari durata.

Article 8 Durée

Le GECT est constitué pour une durée prédéterminée de 15 ans, avec une possibilité de prorogation tacite pour des périodes de durée égale,

Articolo 9 Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione

Il diritto applicabile è il diritto francese, ai sensi dell'art. 8.2 e) del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

Article 9 Droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention

Le droit applicable est le droit français, comme prévu à l'article 8.2 e) du règlement communautaire n. 1082/2006 relatif au GECT.

Articolo 10 Riconoscimento reciproco

§1 Come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento n. 1082/2006, il controllo sulla gestione da parte del GECT dei fondi pubblici è garantito dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede, che vi provvedono con le modalità indicate al medesimo articolo 6.

Article 10 Reconnaissance mutuelle

§1 Comme prévu à l'article 6 du règlement n. 1082/2006 le contrôle de la gestion des fonds publics par le GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège, selon les modalités indiquées par l'article susmentionné.

§2 Lo Stato membro in cui il GECT ha la propria sede designa l'autorità competente all'esercizio di tale funzione, prima di approvare la partecipazione al GECT, come stabilito dall'art. 4 del Regolamento n. 1082/2006.

§2 L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT comme prévu à l'article 4 du règlement n.1082/2006

*Articolo 11 Procedura di modifica della convenzione**Article 11 Procédure de modification de la convention***Articolo 11.1 Regola generale****Article 11.1 Règle générale**

§1 La convenzione viene modificata su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT.

§1 La convention est modifiée après décision à l'unanimité des cinq représentants des membres composant l'Assemblée du GECT.

§2 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che ogni modifica della convenzione debba essere approvata dagli Stati membri.

§2 Le règlement communautaire n. 1082/2006 prévoit que toute modification de la convention doit être approuvée par les États membres.

Articolo 11.2 Ammissione di un membro**Article 11.2 Admission d'un membre**

§1 L'Assemblea decide circa l'ammissione di nuovi membri su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT.

§1 L'Assemblée décide de l'admission de nouveaux membres à l'unanimité des cinq représentants des membres composant l'Assemblée du GECT.

§2 Per l'ammissione di un membro si procede con richiesta scritta indirizzata al Presidente del GECT tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

§2 L'admission d'un membre se fait sur demande écrite adressée au Président du GECT par lettre recommandée avec accusé de réception.

§3 L'Assemblea modifica la convenzione e lo statuto tenendo conto dell'ammissione del nuovo membro, come previsto dal Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§3 L'Assemblée modifie la convention et les statuts pour tenir compte de l'admission de ce nouveau membre, comme prévu par le règlement communautaire n. 1082/2006.

Articolo 11.3 Recesso di un membro

§1 Il membro che intende recedere dal GECT:

- o può farlo soltanto al termine di un esercizio finanziario,
- o deve informare il Comitato di pilotaggio 6 mesi prima della fine dell'esercizio in corso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

§2 I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT sono responsabili delle azioni derivanti da attività del GECT realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell'articolo 12.2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§3 Il membro che receda dal GECT è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all'interno del finanziamento del GECT stesso.

§4 L'Assemblea modifica la convenzione e lo statuto tenendo conto del recesso, come previsto dal Regolamento comunitario n. 1082/2006.

Articolo 12 Controversie

Le controversie risultanti dall'applicazione della presente convenzione sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ha la propria sede.

Article 11.3 Retrait d'un membre

§1 Le membre souhaitant se retirer du GECT :

- o peut le faire uniquement à la fin d'un exercice budgétaire,
- o en informe le comité de pilotage 6 mois avant la fin de l'exercice budgétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

§2 Les membres engagent leur responsabilité après avoir cessé d'être membres du GECT pour des actions découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres, comme prévu par l'article 12.2 du règlement communautaire n. 1082/2006.

§3 Le membre qui quitte le GECT doit apurer ses dettes au regard de ses engagements financiers antérieurs dans le financement du GECT .

§4 L'Assemblée modifie la convention et les statuts pour tenir compte de ce retrait, comme prévu par le règlement communautaire n.1082/2006.

Article 12 Litige

Les litiges résultant de l'application de cette convention relèvent du tribunal administratif du lieu du siège du GECT.

Articolo 13 Estinzione**Article 13 Conditions de dissolution**

- §1** Il GECT viene estinto con decisione unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT stesso.
- §2** Per quanto riguarda la liquidazione, il GECT è sottoposto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.
- §3** Il GECT di diritto francese può essere estinto tramite decreto motivato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, come previsto dal codice generale delle collettività territoriali.
- §4** Il provvedimento di estinzione stabilisce le condizioni di liquidazione nel rispetto del codice generale delle collettività territoriali.
- §1** Le GECT est dissous après décision à l'unanimité des cinq représentants des membres composant l'Assemblée du GECT.
- §2** En ce qui concerne la liquidation, le GECT est soumis à la législation de l'Etat-membre dans lequel il a son siège, comme prévu à l'article 12 du règlement communautaire n.1082/2006.
- §3** Le GECT de droit français peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel, comme prévu par le code général des collectivités territoriales.
- §4** La décision de dissolution fixe les conditions de liquidation dans le respect du code général des collectivités territoriales.

Statuto**Articoli da 1 a 13 = articoli della convenzione****Articolo 14 Lingue**

§1 *Le lingue di lavoro del GECT sono l'italiano e il francese.*

§2 *Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT sono redatti in francese e in italiano.*

Articolo 15 Diritto applicabile al funzionamento del GECT

Come stabilito dall'articolo 2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, il GECT è disciplinato da:

- a) il Regolamento comunitario n. 1082/2006
- b) ove il Regolamento sopra citato lo autorizzi espressamente, le disposizioni della convenzione e del presente statuto,
- c) per le questioni che non sono disciplinate dal regolamento sopra citato o che lo sono soltanto in parte, le norme dello Stato francese e in particolare le disposizioni del Titolo II del Libro VII della quinta parte del codice generale delle collettività territoriali che non siano in contrasto con i regolamenti comunitari.

Statuts**Articles 1 à 13 = articles de la convention****Article 14 Langues**

§1 Les langues de travail du GECT sont l'italien et le français.

§2 Tous les actes et les documents officiels du GECT son rédigés en français et en italien.

Article 15 Droit applicable au fonctionnement du GECT

Comme prévu à l'article 2 du règlement communautaire n. 1082/2006 relatif au GECT, le GECT est régi par :

- a) le règlement communautaire n. 1082/2006
- b) lorsque le règlement précité l'autorise expressément, les dispositions de la convention et des présents statuts,
- c) pour les questions qui ne sont pas régies par le règlement précité ou ne le sont qu'en partie, les lois de l'État français et notamment les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires.

Articolo 16 Organi

§1 Come stabilito dall'articolo 10 paragrafo 1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, un GECT dispone almeno degli organi seguenti:

- a) una assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri,
- b) un direttore, che rappresenta il GECT e agisce per nome e conto di questo.

§2 Il GECT dispone degli organi seguenti:

- a) L'Assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri,
- b) Il Presidente che esercita le funzioni di direttore ai sensi dell'articolo 10.1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006,
- c) Il Comitato di pilotaggio.

Article 16 Organes

§1 Comme prévu à l'article 10 paragraphe 1 du règlement communautaire n. 1082/2006, un GECT dispose au moins des organes suivants :

- a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres,
- b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

§2 Le GECT dispose des organes suivants :

- a) L'Assemblée constituée par les représentants de ses membres,
- b) Le Président qui exerce les fonctions de directeur au sens de l'article 10.1 b) du règlement communautaire n. 1082/2006,
- c) Le Comité de pilotage.

Articolo 17 Assemblée

L'Assemblée è l'organo deliberante del GECT .

Articolo 17.1 Compositione

- §1** L'Assemblée è costituita dai rappresentanti dei membri del GECT, come stabilito dall'articolo 10.1 a) del Regolamento comunitario n. 1082/2006.
- §2** Ogni membro è rappresentato dal suo Presidente.
- §3** Ogni membro designa un supplente del Presidente nel rispetto del suo diritto interno.
- §4** In caso di impedimento del Presidente, ogni membro è rappresentato dal supplente del Presidente.
- §5** Ogni rappresentante dispone di un voto.

Article 17 Assemblée

L'Assemblée est l'organe délibérant du GECT .

Article 17.1 Composition

- §1** L'Assemblée est constituée par les représentants des membres du GECT, comme prévu à l'article 10.1 a) du règlement communautaire n. 1082/2006 relatif au GECT.
- §2** Chaque membre est représenté par son Président.
- §3** Chaque membre désigne un suppléant du Président dans le respect de son droit interne.
- §4** En cas d'empêchement du Président, chaque membre est représenté par le suppléant du Président.
- §5** Chaque représentant dispose d'une voix.

Articolo 17.2 Procedure decisionali

- §1** In prima convocazione, l'Assemblea può deliberare soltanto in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri.
- §2** In seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare soltanto in presenza di almeno tre dei cinque rappresentanti dei suoi membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano.
- §3** La previsione di cui al punto precedente non si applica nei sei casi seguenti, in cui l'Assemblea può deliberare unicamente in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri:
- 1) modifica della convenzione o dello statuto,
 - 2) prestiti,
 - 3) estinzione del GECT,
 - 4) fissazione della quota del contributo finanziario dei membri,
 - 5) adozione del bilancio annuale,
 - 6) deliberazione sul conto amministrativo e sul bilancio contabile.

- §4** Le decisioni sono prese all'unanimità dei rappresentanti dei membri presenti.
- §5** L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Article 17.2 Procédures décisionnelles

- §1** En première convocation, l'Assemblée ne peut délibérer qu'en présence des représentants de ses cinq membres.
- §2** En seconde convocation, l'Assemblée ne peut délibérer qu'en présence de trois des cinq représentants de ses membres, dont au moins le représentant d'un membre français et d'un membre italien.
- §3** Cette règle ne s'applique pas dans les six cas suivants, où l'Assemblée ne peut délibérer qu'en présence des représentants de ses cinq membres :
- 1) modification de la convention ou des statuts,
 - 2) emprunts,
 - 3) dissolution du GECT,
 - 4) fixation du montant de contribution financière des membres,
 - 5) adoption du budget annuel,
 - 6) délibération sur le compte administratif et le bilan comptable.

- §4** Les décisions sont prises à l'unanimité des représentants des membres présents.
- §5** L'Assemblée ne délibère valablement que sur les questions mises à l'ordre du jour.

Articolo 17.3 Competenze

§1 L'Assemblea:

- 1) stabilisce le linee di intervento prioritarie necessarie alla definizione del programma di lavoro annuale che dovrà in seguito essere preparato dal segretario esecutivo,
- 2) adotta il programma di lavoro annuale preparato dal segretario esecutivo,
- 3) fissa la quota del contributo finanziario dei membri, conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto,
- 4) adotta il bilancio annuale, conformemente all'articolo 11.1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006 ed alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali,
- 5) delibera sul conto amministrativo e sul bilancio contabile presentato ogni anno dal Presidente, conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto,
- 6) designa il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i suoi membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.1 del presente statuto,
- 7) prende le decisioni necessarie al funzionamento del GECT, escluse le competenze del Presidente,
- 8) designa l'organismo indipendente di audit esterno.

Article 17.3 Competences

§1 L'Assemblée :

- 1) établit les lignes d'interventions prioritaires nécessaires pour la définition du programme de travail annuel qui devra être ensuite préparé par le secrétaire exécutif,
- 2) adopte le programme de travail annuel préparé par le secrétaire exécutif,
- 3) fixe le montant des contributions financières des membres, conformément à l'article 17.2 des présents statuts,
- 4) adopte le budget annuel, conformément à l'article 11.1 du règlement communautaire n. 1082/2006 et aux dispositions du code général des collectivités territoriales,
- 5) délibère sur le compte administratif et le bilan comptable présenté chaque année par le Président, conformément à l'article 17.2 des présents statuts,
- 6) désigne le Président et le Vice-président parmi ses membres conformément aux dispositions de l'article 18.1 des présents statuts,
- 7) prend les décisions nécessaires au fonctionnement du GECT en dehors des attributions du Président,
- 8) désigne l'organisme indépendant d'audit externe.

§2 Se necessario, l'Assemblea:

- 1) convalida il profilo professionale del segretario esecutivo e decide circa la scelta e la revoca del segretario esecutivo,
- 2) convalida gli altri profili professionali e la scelta del personale, su proposta del segretario esecutivo a partire dalla sua nomina in ruolo,
- 3) convalida l'organigramma, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri,
- 4) approva le convenzioni ed i contratti che stipula il GECT ed autorizza il Presidente del GECT a firmare queste convenzioni e contratti,
- 5) può demandare al Presidente la firma delle convenzioni e dei contratti stipulati dal GECT il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse,
- 6) delibera in ordine alla modifica della convenzione e dello statuto conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto,
- 7) adotta e modifica il regolamento interno,
- 8) approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto, ed autorizza il Presidente a firmare il prestito,
- 9) nomina una commissione di gara conformemente all'articolo 28 del presente statuto,
- 10) nomina una commissione per la selezione del personale in cui sia garantita la rappresentanza dei due Stati membri,

§2 Si besoin, l'Assemblée :

- 1) valide le profil de poste du secrétaire exécutif et décide du choix du secrétaire exécutif et de sa révocation,
- 2) valide le profil des autres postes et le choix du personnel, sur proposition du secrétaire exécutif dès qu'il est nommé,
- 3) valide l'organigramme où la représentation des deux Etats membres est assurée,
- 4) approuve les conventions et contrats à passer par le GECT et autorise le Président du GECT à signer ces conventions et contrats,
- 5) peut déléguer au Président la signature des conventions et des contrats passés par le GECT dont le montant est inférieur à 90 000 euros hors taxe,
- 6) décide de la modification de la convention et des statuts conformément à l'article 17.2 des présents statuts,
- 7) adopte et modifie le règlement intérieur,
- 8) approuve le recours à l'emprunt et les modalités de remboursement, conformément à l'article 17.2 des présents statuts et autorise le Président à signer l'emprunt,
- 9) met en place une commission d'appel d'offres conformément à l'article 28 des présents statuts,
- 10) met en place une commission pour la sélection du personnel où la représentation des deux Etats membres est assurée,

- | | |
|--|---|
| <p>11) definisce le modalità di associazione a titolo consultivo delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> o gli enti locali e gli organismi transfrontalieri, o i rappresentanti della società civile. <p>12) organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane,</p> <p>13) può demandare al Presidente la rappresentanza del GECT in giudizio nel rispetto delle condizioni che questa determina,</p> <p>14) delibera in ordine all'estinzione del GECT conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto.</p> | <p>11) définit les modalités d'association à titre consultatif des catégories suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> o les autorités locales et les organismes transfrontaliers, o les représentants de la société civile, <p>12) organise une ou des réunions thématiques des Vice-présidents des régions françaises et des Adjointes au Président des régions italiennes,</p> <p>13) peut déléguer au Président la représentation du GECT en justice dans les conditions qu'elle détermine,</p> <p>14) décide de la dissolution du GECT conformément à l'article 17.2 des présents statuts.</p> |
|--|---|

Articolo 17.4 Riunioni dell'Assemblea

- §1** Il numero delle riunioni annuali è fissato a un minimo di due.
- §2** L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano.

Article 17.4 Réunions de l'Assemblée

- §1** Le nombre de réunions annuelles est fixé à deux au minimum.
- §2** L'Assemblée est convoquée par le Président ou bien sur demande d'au moins trois des membres, dont au moins le représentant d'un membre français et d'un membre italien.

Articolo 18 Presidente e Vice presidente**Articolo 18.1 Designazione**

- §1** Il Presidente ed il Vice presidente del GECT sono designati tra i rappresentanti dei membri dell'Assemblea del GECT per un mandato di 6 mesi.
- §2** La presidenza è esercitata a turno tra tutte le regioni.
- §3** Il Vice presidente fa le veci del Presidente in caso di impedimento.
- §4** Alla conclusione del suo mandato, il Vice presidente diventa Presidente del GECT.
- §5** L'Assemblea procede alla designazione di un nuovo Vice presidente.
- §6** In caso di defezione del Presidente del GECT, egli è sostituito dal Vice presidente del GECT fino a nuova elezione del Presidente della regione che garantisce la presidenza del GECT.

Article 18 Président et Vice-président**Article 18.1 Désignation**

- §1** Le Président et le Vice-président du GECT sont désignés parmi les représentants des membres à l'Assemblée du GECT pour un mandat de 6 mois.
- §2** La présidence est exercée à tour de rôle entre toutes les régions.
- §3** Le Vice-président supplée le Président en cas d'empêchement.
- §4** A l'issue de son mandat, le Vice-président devient président du GECT.
- §5** L'Assemblée procède à la désignation d'un nouveau Vice-président
- §6** En cas de défection du Président du GECT, celui-ci est remplacé par le Vice-président du GECT jusqu'à la nouvelle élection du Président de la région qui assure la présidence du GECT.

Articolo 18.2 Competenze

§1 Il Presidente esercita le funzioni di direttore ai sensi dell'articolo 10. 1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006: rappresenta il GECT ed agisce a nome e per conto di questo.

§2 Di sua iniziativa, il Presidente:

- 1) propone il luogo di svolgimento delle riunioni dell'Assemblea,
- 2) prepara le riunioni dell'Assemblea e stabilisce in particolare l'ordine del giorno dell'Assemblea
- 3) convoca i rappresentanti dei membri alle riunioni dell'Assemblea,
- 4) presiede l'Assemblea del GECT,
- 5) presenta all'Assemblea il bilancio, il programma di lavoro, il conto amministrativo e il rapporto annuale che accompagna il conto amministrativo,
- 6) firma i verbali delle riunioni dell'Assemblea,
- 7) è l'ordinatore delle spese e prescrive l'esecuzione delle entrate del GECT ,
- 8) se necessario, organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane.

Article 18.2 Competences

§1 Le Président exerce les fonctions de directeur au sens de l'article 10. 1 b) du règlement n. 1082/2006 : il représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

§2 De sa propre initiative, le Président :

- 1) propose le lieu de réunions de l'Assemblée,
- 2) prépare les réunions de l'Assemblée et arrête notamment l'ordre du jour de l'Assemblée,
- 3) convoque les représentants des membres aux-réunions de l'Assemblée,
- 4) préside l'Assemblée du GECT,
- 5) présente à l'Assemblée le budget, le programme de travail, le compte administratif et le rapport annuel accompagnant le compte administratif,
- 6) signe les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée,
- 7) est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du GECT ,
- 8) si besoin, organise une ou des réunions thématiques des Vice-présidents des régions françaises et des Adjointes au Président des régions italiennes.

§3 Dietro parere dell'Assemblea, il Presidente ne attua le decisioni, ed in particolare :

- 1) nomina il segretario esecutivo,
- 2) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT il cui importo è pari o superiore a 90 000 euro al netto delle tasse,
- 3) firma i prestiti,
- 4) rappresenta il GECT presso le istanze europee, nazionali, regionali o di qualsiasi altro organismo, in seguito a concertazione. Rende conto della sua attività in ogni riunione dell'Assemblea.

§4 Su delega dell'Assemblea, il Presidente:

- 1) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse,
- 2) rappresenta il GECT in giudizio.

Nei due casi sopra citati, il Presidente riferisce all'Assemblea durante ogni riunione delle decisioni che ha assunto.

§3 Sur décision expresse de l'Assemblée, le Président met en œuvre les décisions de l'Assemblée, et notamment :

- 1) nomme le secrétaire exécutif,
- 2) signe les conventions et les contrats passés par le GECT dont le montant est supérieur ou égal à 90 000 euros hors taxe,
- 3) signe les emprunts,
- 4) représente le GECT vis-à-vis des instances européennes, nationales, régionales ou de tout autre organisme, après concertation. Il rend compte de son activité à chaque réunion de l'Assemblée.

§4 Sur délégation de l'Assemblée, le Président :

- 1) signe les conventions et contrats passés par le GECT dont le montant est inférieur à 90 000 euros hors taxe,
- 2) représente le GECT en justice.

Dans les deux cas cités ci-dessus, le Président rend compte à l'Assemblée à chaque -réunion des décisions qu'il a prises.

Articolo 19 Comitato di pilotaggio

§1 Il Comitato di pilotaggio è composto da un rappresentante tecnico per ogni Regione aderente.

§2 Il Comitato di pilotaggio assiste l'Assemblea nell'attuazione degli obiettivi e delle missioni del GECT di cui agli articoli 6 e 7 della convenzione e del presente statuto.

Articolo 20 Segretario esecutivo

§1 Il segretario esecutivo assicura il funzionamento del GECT.

§2 Il segretario esecutivo dirige il personale del GECT e partecipa al suo reclutamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto e in conformità con la scelta dell'Assemblea.

§3 Il segretario esecutivo prepara il programma di lavoro annuale sulla base delle linee di intervento prioritarie stabilite dall'Assemblea.

§4 Il segretario esecutivo assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

§5 Il Presidente può demandare una parte delle sue funzioni al segretario esecutivo nel rispetto del diritto interno che regola il GECT.

§6 Il segretario esecutivo rende conto della propria attività al Presidente.

§7 La delega termina con il mandato del Presidente.

Article 19 Comité de pilotage

§1 Le comité de pilotage est composé d'un représentant technique de chaque Région adhérente.

§2 Le comité de pilotage assiste l'Assemblée dans la mise en œuvre des objectifs et des missions du GECT tels qu'il figurent aux articles 6 et 7 de la convention et des présents statuts.

Article 20 Secrétaire exécutif

§1 Le secrétaire exécutif assure le fonctionnement du GECT.

§2 Le secrétaire exécutif dirige le personnel du GECT et participe à son recrutement conformément aux dispositions de l'article 21 des présents statuts et en conformité avec le choix de l'Assemblée.

§3 Le secrétaire exécutif prépare le programme de travail annuel sur la base des lignes d'interventions prioritaires établies par l'Assemblée.

§4 Le secrétaire exécutif assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions.

§5 Le Président peut déléguer une partie de ses fonctions au secrétaire exécutif dans le respect du droit interne régissant le GECT.

§6 Le secrétaire exécutif rend compte de son activité au Président.

§7 La délégation prend fin avec le mandat du Président.

Articolo 21 Personale

§1 Il GECT può impiegare direttamente del personale, avvalersi della messa a disposizione o del distacco in conformità con quanto disposto dal regime dei "syndicats mixtes" regolati dagli articoli L.5721-1 e seguenti del codice generale delle collettività territoriali e secondo le leggi italiane relative.

§2 La commissione per la selezione del personale attuata dall'Assemblea, come stabilito dall'articolo 17.2 10) del presente statuto, è incaricata di valutare le candidature da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 22 Risorse del GECT

Le risorse del GECT sono costituite da:

- 1) i contributi annuali versati dai membri, stabiliti dall'Assemblea;
- 2) gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche nazionali o europee accordati al GECT;
- 3) i lasciti e le donazioni;
- 4) i prestiti;
- 5) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno che si applica al GECT.

Article 21 Personnel

§1 Le GECT peut employer directement du personnel, bénéficier de mises à disposition ou de détachement conformément au régime des syndicats mixtes régis par les articles L.5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et selon les lois italiennes relatives.

§2 La commission pour la sélection du personnel mise en place par l'Assemblée, comme prévu à l'article 17.2 10) des présents statuts, est chargée d'évaluer les candidatures à soumettre à l'approbation de l'Assemblée.

Article 22 Ressources du GECT

Les ressources du GECT sont constituées par :

- 1) les contributions annuelles acquittées par ses membres, fixées par l'Assemblée ;
- 2) les aides et subventions publiques nationales ou européennes accordées au GECT ;
- 3) les dons et legs ;
- 4) les emprunts ;
- 5) toute autre recette conforme au droit interne s'appliquant au GECT.

Articolo 23 Modalità di partecipazione finanziaria dei membri

- §1** Ogni membro finanzia il GECT.
- §2** Il contributo annuale dei membri si basa sul principio di uguaglianza tra le cinque Regioni.
- §3** Il contributo di ciascun membro è fissato nella misura di un quinto del bilancio annuale.
- §4** I membri iscrivono nei loro bilanci l'importo necessario a coprire il contributo annuale.
- §5** Ciascun contributo è versato in una soluzione.
- §6** In caso di ammissione o recesso nel corso dell'anno civile, il contributo annuale verrà considerato dovuto per tutto l'anno.

Articolo 24 Prestiti

- §1** Il GECT può ricorrere al prestito nel rispetto delle disposizioni applicabili a ciascun membro circa le relative condizioni di ricorso al prestito.
- §2** L'Assemblea approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso all'unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT.

Article 23 Modalités de contribution financière des membres

- §1** Chaque membre finance le GECT.
- §2** La contribution annuelle des membres repose sur le principe d'égalité entre les cinq Régions
- §3** La contribution de chaque membre est fixée à hauteur d'un cinquième du budget annuel.
- §4** Les membres inscrivent à leur budget la somme nécessaire pour couvrir la contribution annuelle.
- §5** Chaque contribution est versée en une fois.
- §6** En cas d'admission ou de retrait en cours d'année civile, la contribution annuelle sera due pour toute année engagée.

Article 24 Emprunt

- §1** Le GECT peut recourir à l'emprunt dans le respect des dispositions s'appliquant à chaque membre concernant ses propres conditions de recours à l'emprunt.
- §2** L'Assemblée approuve le recours à l'emprunt et les modalités de remboursement à l'unanimité des cinq représentants des membres composant l'Assemblée du GECT.

Articolo 25 Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità

§1 Il GECT adotta un bilancio annuale, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che comporta in particolare un foglio relativo al funzionamento e, ove necessario, un foglio operativo in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 11. 1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§2 In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11. 2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, la stesura dei conti del GECT e del rapporto annuale che li accompagna, così come il controllo e la pubblicazione di tali conti sono regolati dalle leggi dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede.

§3 La contabilità è tenuta secondo le regole della contabilità pubblica francese.

§4 I documenti di bilancio sono trasmessi alle Regioni italiane facenti parte del GECT, nel rispetto di una presentazione conforme alle regole contabili dei due Paesi.

§5 Sono applicabili al GECT le disposizioni dei capitoli II e VII del titolo uno del libro VI della prima parte del codice generale delle collettività territoriali relative al controllo del bilancio e al contabile pubblico.

§6 Le funzioni di contabile del GECT sono esercitate dal tesoriere designato dal decreto prefettizio di costituzione del GECT.

Article 25 Règles budgétaires et comptables applicables

§1 Le GECT établit un budget annuel, à adopter par l'Assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel conformément aux dispositions de l'article 11. 1 du règlement communautaire n. 1082/2006

§2 Conformément aux dispositions de l'article 11. 2 du règlement communautaire 1082/2006 relatif au GECT, l'établissement des comptes du GECT et du rapport annuel les accompagnant ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis par les lois de l'Etat membre où le GECT a son siège.

§3 La comptabilité est tenue selon les règles de la comptabilité publique française.

§4 Les documents budgétaires sont transmis aux Régions italiennes membres en respectant une présentation conforme aux règles comptables des deux pays.

§5 Les dispositions des chapitres II et VII du titre un du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et au comptable public sont applicables au GECT .

§6 Les fonctions de comptable du GECT sont exercées par le trésorier désigné par l'arrêté préfectoral de création du GECT.

Articolo 26 Responsabilità dei membri

§1 I membri sono responsabili dei debiti del GECT di qualsiasi natura essi siano, quando le risorse del GECT stesso sono insufficienti a onorare gli impegni, come previsto dall'articolo 12.2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§2 La quota di ciascun membro è fissata proporzionalmente al suo contributo.

Articolo 27 Appalti pubblici

Relativamente agli appalti pubblici, il GECT applica il codice francese.

Article 26 Responsabilité des membres

§1 Les membres sont responsables des dettes du GECT de quelque nature qu'elles soient, quand les avoirs du GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, comme prévu à l'article 12.2 du règlement communautaire 1082/2006.

§2 La part de chaque membre est fixée proportionnellement à sa contribution.

Article 27 Marchés publics

Le GECT applique le code des marchés publics français.

Articolo 28 Commissione di gara

L'Assemblea nomina una commissione di gara come previsto all'articolo 22 dell'Accordo sugli appalti pubblici francese, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri.

Article 28 Commission d'appel d'offre

L'Assemblée met en place une commission d'appel d'offres comme prévu à l'article 22 du Code de marchés publics français, où la représentation des deux Etats membres est assurée.

Articolo 29 Procedura di modifica dello statuto

§1 La convenzione è modificata in seguito a decisione assunta all'unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT.

Article 29 Procédure de modification des statuts

§1 La convention est modifiée après décision à l'unanimité des cinq représentants des membres composant l'Assemblée du GECT.

§2 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che qualsiasi modifica sostanziale dello statuto debba essere approvata dagli Stati membri.

§2 Le règlement communautaire n. 1082/2006 prévoit que toute modification substantielle des statuts doit être approuvée par les États membres.

§3 Le modifiche sostanziali dello statuto sono quelle che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

§3 Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Articolo 30 Controversie

Article 30 Litige

Le controversie risultanti dall'applicazione del presente statuto sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ha la sua sede.

Les litiges résultant de l'application de ces statuts relèvent du tribunal administratif du lieu du siège du GECT.

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 173 in data 15 gennaio 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 gennaio 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 523;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 19 gennaio 2010;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 27 gennaio 2010 richiedendo al contempo l'espressione del parere di compatibilità alla II Commissione avendo inserito nell'articolato disposizioni che comportavano spese;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 28 gennaio 2010;*
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 18 febbraio 2010.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

il disegno di legge n. 523, sottoposto oggi alla valutazione dell'Assemblea, contiene una serie di disposizioni di adeguamento della normativa regionale, frutto della proposta originaria formulata dalla Giunta e delle integrazioni apportate dalla I Commissione consiliare per rispondere a situazioni di particolare necessità e urgenza.

In primo luogo, il provvedimento modifica la legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo) per corrispondere sia alle osservazioni alla Convenzione e allo Statuto del GECT espresse dal Dipartimento Affari Regionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 riguardante l'attività internazionale delle regioni, sia ai motivi di impugnativa mossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge stessa.

Il disegno di legge provvede all'abrogazione dell'articolo 27 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria), anche in questo caso adeguando il testo ai rilievi formulati dal Governo nel ricorso alla Corte costituzionale.

Altra modifica, di natura sostanzialmente tecnica, riguarda il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) ed ha lo scopo di rendere più chiara la disposizione in parola.

Il provvedimento apporta, inoltre, alcune modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro), in particolare al fine di rendere possibile l'utilizzazione del Fondo di garanzia, ivi previsto, per sostenere i lavoratori che, in conseguenza dell'attuale crisi, non percepiscono da tempo la retribuzione. Il Fondo consente la concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori che stipulino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione

parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti. L'intervento avviene senza oneri a carico dei lavoratori in quanto gli interessi sono posti a carico del Fondo stesso. Tale strumento si propone di intervenire su tipologie di linee di credito che non trovano riscontro in analoghi strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti.

Al fine, poi, di rispondere alle esigenze manifestate da molti Comuni liguri, il disegno di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 che contiene norme relative al rilascio della sanatoria per illeciti urbanistico – edilizi: lo scopo è quello di differire il termine della chiusura delle pratiche di condoni ancora pendenti e risalenti al primo (1985/1986) e al secondo condono (1994/1995).

Il provvedimento prevede, infine, un intervento straordinario in materia di mobilità: analogamente a quanto già disposto in passato per situazioni della stessa natura, la norma autorizza la Giunta regionale, nel limite di spesa di euro 15.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali per consentire soluzioni alternative alla mobilità a seguito dell'evento franoso avvenuto nel dicembre 2009 sulla strada provinciale n. 8 che collega i Comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino con il Comune di Finale Ligure.

Al termine di questa relazione, si auspica che il disegno di legge, approvato a larga maggioranza dalla I Commissione, possa ottenere un ampio consenso da parte dell'Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Sul presente disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, anticipiamo fin d'ora il nostro voto di astensione, rimarcando tuttavia come, ancora una volta, la Giunta abbia sentito la necessità di apportare modifiche a leggi regionali approvate da poco tempo. Ciò che dimostra, a nostro avviso, la approssimazione con cui la Giunta opera.

Unica nota positiva, a nostro parere, è l'approvazione di un emendamento che nasce da una nostra proposta, in recepimento di una necessità avvertita da molti Comuni liguri, che permetterà di differire il termine della chiusura delle pratiche dei condoni ancora pendenti, risalenti sia al primo (anni 1985-1986) che al secondo condono (1994-1995).

In questo modo si concede la possibilità a numerosi Comuni di poter giungere alla definizione delle pratiche giacenti, fissando al 31 dicembre 2010 sia il termine per il deposito della documentazione essenziale e per il versamento della somma indicata nel comma 4 dell'articolo 6 l.r. 5/2004 e s.m.i., a corredo dell'attestazione circa l'assenza di rischio e pericolo sotto il profilo idrogeologico, idraulico e delle falde acquifere. Il pagamento della somma si effettuerà con la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 2009, n. 4;

Note all'articolo 2

- La legge regionale 25 novembre 2009, n. 57 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2009, n. 22;
- La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nella B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nella B.U. 3 aprile 2002, n. 6;

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 è pubblicata nella B.U. 6 agosto 2008, n. 11;

Note all'articolo 5

- La legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 è pubblicata nella B.U. 31 marzo 2004, n. 3;
- Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

- *La legge 24 novembre 2003, n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.;*
- *La legge 24 dicembre 2003, n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.;*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17;*
- *Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.;*
- *La direttiva 2005/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 30 settembre 2005, L 255/22;*
- *La direttiva 2006/100/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 20 dicembre 2006, n. 141;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è pubblicato nella G.U. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.;*

Note all'articolo 8

- *La legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996, n. 17;*
- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*

Note all'articolo 9

- *La legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 2004, n. 5;*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12;*

Note all'articolo 12

- *La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8;*
- *La legge 17 febbraio 1968, n. 108 è pubblicata nel G.U. 6 marzo 1968, n. 61;*
- *La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1;*

Note all'articolo 13

- *La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9;*
- *Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;*
- *La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.;*
- *Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 è pubblicata nella G.U. 11 febbraio 2009, n. 34;*
- *La legge 9 aprile 2009, n. 33 è pubblicata nella G.U. 11 aprile 2009, n. 85, S.O..+*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza – Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 3

Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo.
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, dello Statuto, la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1, volti a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di:
 - a) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti, definendo modalità e procedure per il riconoscimento e l'attestazione;
 - b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
 - c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di supporto;
 - d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA.

Articolo 2 (Iniziative per l'informazione e la comunicazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione sociosanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, l'Università, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l'associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico.

Articolo 3 (Formazione nella scuola, nell'Università e nelle strutture sanitarie)

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'Università.
2. La formazione degli insegnanti è diretta a garantire:
 - a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi di apprendimento ed in particolare ai DSA, con specifico riferimento alla loro precoce individuazione;
 - b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari e ospedalieri pubblici e privati, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;
 - c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione;

- d) l'attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, a privilegiare le case editrici che forniscano i libri in formato digitale.
3. E' altresì assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari al fine di:
 - a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell'apprendimento ed in particolare ai DSA;
 - b) discriminare tra disturbi dell'apprendimento e DSA;
 - c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA;
 - d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi;
 - e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano individualizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

Articolo 4 (Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità) e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.
2. La Regione, attraverso il Servizio Sanitario Regionale ed in sinergia con le famiglie, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e le Associazioni interessate, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA.
3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.
4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie locali o delle Aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati.

Articolo 5 (Contributi agli enti locali e alle famiglie)

1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni.
2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la misura del contributo nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l'erogazione del medesimo.

Articolo 6 (Misure compensative e dispensative)

1. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle Istituzioni scolastiche la fornitura di materiale e tecnologia idonea all'assunzione, nei confronti degli alunni correttamente diagnosticati ed attestati, di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di Stato.

Articolo 7
(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

Articolo 8
(Concorsi pubblici regionali)

1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.
3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa – Area IX “Sanità” – all’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 3

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Giovanni Macchiavello in data 14 aprile 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 346;*
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 14 aprile 2008;*
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 18 maggio 2009;*
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 28 gennaio 2010;*
- e) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 4 marzo 2010.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Lo Statuto della Regione Liguria è pubblicato nel B.U. 4 maggio 2005, n. 4.*

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 4

Interventi regionali per la prevenzione della sindrome delle apnee notturne.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Obiettivi)

1. La Regione Liguria, per accrescere la prevenzione dei rischi per la salute e, in particolare, per ridurre i danni per la salute causati da incidenti stradali, promuove iniziative rivolte ai cittadini affetti dalla sindrome delle apnee notturne e dalle patologie ad essa correlate.

Articolo 2 (Azioni di carattere sanitario)

1. Il Piano sociosanitario regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche e integrazioni, indica specifiche azioni relative alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie di cui alla presente legge.

Articolo 3 (Programma di iniziative)

1. La Giunta regionale approva un programma di iniziative per accrescere la consapevolezza degli effetti negativi delle apnee notturne e delle patologie ad esse correlate e per far conoscere i percorsi terapeutici e riabilitativi necessari per il loro superamento, nonché i benefici individuali e collettivi che derivano dal completo recupero della salute.
2. Per la predisposizione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale avvia un confronto con le Associazioni di categoria delle imprese di trasporto, nonché con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni del volontariato, dei consumatori e no profit operanti nel settore. La Giunta regionale può avvalersi, altresì, di docenti universitari e di esperti.
3. In particolare, per quanto riguarda le azioni rivolte alla riduzione dei danni alla salute causati da incidenti stradali, la Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese di trasporto, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori, può realizzare iniziative informative e preventive rivolte ai conducenti dei mezzi di trasporto di cose e persone.
4. La Giunta regionale, per predisporre le azioni di cui al comma 3, può, altresì, stipulare apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Articolo 4 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa - Area IX - "Sanità" - all'U.P.B. 9.101 "Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 4

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Luigi Cola, Nicola Abbundo, Angelo Barbero, Lorenzo Basso, Tirreno Bianchi, Michele Boffa, Franco Bonello, Fabio Brogna, Lorenzo Casté, Ezio Chiesa, Giacomo Conti, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Giovanni Macchiavello, Rosario Monteleone, Luigi Morgillo, Minella Mosca, Carlo Vasconi, Vito Vattuone e Moreno Veschi in data 25 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 407;*
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 25 novembre 2008;*
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 18 maggio 2009;*
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 28 gennaio 2010;*
- e) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 4 marzo 2010.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5

Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

Articolo 3 (Attestazioni)

1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Franco Bonello, Antonino Miceli, Michele Boffa, Luigi Cola, Ezio Chiesa, Ubaldo Benvenuti, Vito Vattuone, Moreno Veschi e Lorenzo Basso in data 11 novembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 513;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno in data 12 novembre 2009;*
- c) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 26 gennaio 2010;*
- d) *è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 4 marzo 2010.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Bonello)

questo sintetico testo di legge ha come finalità quella di prevedere interventi a favore di quei lavoratori che, svolgendo lavori in quota, sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, già nella volontà dei proponenti, rappresenta un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento le direttive europee costituiscono il mezzo più appropriato, assieme alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

In analogia ad altre Regioni italiane, il testo di legge prevede l'installazione di un sistema di ancoraggio strutturale permanente sulle coperture, sostitutivo delle protezioni collettive, ad esempio i ponteggi. Tale sistema permette, infatti, di provvedere per gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, nonché per semplici manutenzioni in copertura, quali pulizia delle gronde o installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, alla fornitura di un sistema di ancoraggio permanente e fisso, considerato anche che i costi di questo sistema anticaduta sono veramente contenuti.

In particolare, il sistema di anticaduta deve essere pensato e progettato in funzione dell'utilizzo che avrà e, pertanto, anche il tetto, come le altre parti di un edificio, deve avere un progetto di fattibilità per le manutenzioni in copertura, iniziando dall'accesso, proseguendo per il percorso, indicando i punti dove c'è sicurezza o dove esiste un rischio di caduta, terminando con l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

Auspicio, infine, che il testo di legge, come già avvenuto in sede di Commissione referente, sia approvato a voti unanimi da parte dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti, sottolineando il massimo sostegno affinché sia costantemente perseguito il rispetto della sicurezza, tramite installazioni corrette e regolare utilizzo dei suddetti dispositivi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;*
- La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;*
- La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.*

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 6

Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Oggetto della legge)

1. La Regione Liguria, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove misure di sostegno per prevenire e combattere i fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento, intervenendo anche nell'ambito delle attività previste all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 (Contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La Regione integra con un proprio contributo i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi dell'articolo 15 della l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Liguria entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda deve comunque contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro ventiquattro mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.
4. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del fondo.
5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.
6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo di cui al comma 7.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Confidi beneficiari hanno l'obbligo di presentare alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla Giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

Articolo 3 (Fondo regionale)

1. La Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura.
2. La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.
3. Il Fondo regionale è ripartito in due quote. La prima quota è destinata a finanziare misure a sostegno delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
 - a) interventi integrativi, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 2, a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "Confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali anti-usura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni e delle associazioni e fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della medesima legge;
 - b) ulteriori iniziative finalizzate all'accesso al credito, nell'ambito delle finalità di cui alla l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso l'erogazione di contributi a favore di Enti locali, anche in forma associata.

Articolo 4 (Finanziamento degli interventi)

1. In riferimento all'articolo 3, comma 3, la Regione Liguria corrisponde una somma, a titolo di indennizzo dei danni subiti, alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale.
2. In riferimento all'articolo 3, comma 4, la Regione Liguria finanzia i seguenti interventi:
 - a) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della l. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 6, della l. 108/1996;
 - c) attività svolte da Enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.
3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicate.

Articolo 5 (Ripartizione del Fondo)

1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'articolo 3 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.
2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, è ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 4. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.

Articolo 6
(Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. All'Osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'usura e del sovraindebitamento, nonché sostenere attività di educazione all'uso corretto del denaro, soprattutto in ambito scolastico, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della Regione, finalizzate essenzialmente alla prevenzione del fenomeno;
 - b) raccogliere dati costantemente aggiornati in ordine all'entità del fenomeno dell'usura in Liguria e alle categorie particolarmente a rischio;
 - c) individuare nuovi ambiti e modalità di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno.
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente;
 - b) due Consiglieri regionali;
 - c) due esperti nell'attività di contrasto al fenomeno dell'usura, designati dalla Giunta regionale;
 - d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e operanti nel territorio della Regione, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) tre funzionari regionali rispettivamente appartenenti ai settori commercio e attività produttive; politiche sociali; sicurezza;
 - f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente da ANCI e URPL;
 - g) un rappresentante designato dalla Regione Ecclesiastica ligure;
 - h) un rappresentante della Camera di Commercio, uno della Confartigianato e uno della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato).
4. L'Osservatorio promuove periodiche riunioni alle quali sono invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle istituzioni, dei Confidi, delle fondazioni, delle associazioni e delle categorie economiche e sociali interessate.
5. L'Osservatorio mette a disposizione dei Minipool antirackett, costituiti dal Ministero dell'Interno presso le Prefetture in Liguria, i dati e le informazioni raccolte.
6. L'Osservatorio presenta alla Giunta, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento. Sulla relazione il Presidente della Giunta svolge apposita comunicazione all'Assemblea Legislativa.
7. La relazione annuale dell'Osservatorio viene trasmessa dal Presidente della Giunta ai Prefetti in Liguria.
8. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcun compenso.

Articolo 7
(Convenzioni)

1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può promuovere la stipula di specifiche convenzioni con gli istituti bancari.

Articolo 8
(Norme di attuazione)

1. Al fine dell'erogazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio - Area X "Persona, Famiglia, Associazioni" - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di Previsione della Spesa:
 - 10.101 "Fondo per le politiche sociali"
 - 10.201 "Fondo per le politiche sociali"
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 10
(Norme finali)

1. Le attività di cui alla presente legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).
2. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 12/2006 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 6

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Patrizia Muratore, Vincenzo Plinio, Nicola Abbundo, Ubaldo Benvenuti, Tirreno Bianchi, Michele Boffa, Francesco Bruzzone, Lorenzo Casté, Giovanni Macchiavello, Vincenzo Nesci, Cristina Morelli, Luigi Patrone, Matteo Rosso, Vito Vattuone e Moreno Veschi in data 4 dicembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 517;

b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 4 dicembre 2009;

c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta dell'11 dicembre 2009;

d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 28 gennaio 2010;

d) è stata esaminata e approvata all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;

e) la legge regionale entra in vigore il 4 marzo 2010.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge 7 marzo 1996, n. 108 è pubblicata nella G.U. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.*

Nota all'articolo 6

- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.;*

Nota all'articolo 10

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.*

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
